

Rapporto di minoranza

numero 5117 R	data	Dipartimento
5117A R Concerne	18 febbraio 2003	FINANZE E ECONOMIA

**della Commissione della gestione e delle finanze
sul messaggio 16 maggio 2001 e sul messaggio aggiuntivo 12
novembre 2002 per la modifica di alcuni articoli della Legge sulla Banca
dello Stato del Cantone Ticino del 25 ottobre 1988**

1. UNA RIFORMA NATA CON IL PIEDE STORTO E IL PECCATO ORIGINALE

Verso la metà degli anni novanta BancaStato aveva accumulato un notevole ritardo di sviluppo a seguito di una gestione eccessivamente statica.

La dirigenza allora in carica si rese conto del problema e avviò un programma di riforme incisive per riportare BancaStato a un buon livello di performance.

Purtroppo, dopo le elezioni del 1999, per ragioni politiche o meglio puro potere e assolutamente incomprensibili dal punto di vista tecnico, il Consiglio di Stato su proposta del DFE impose una svolta brutale sostituendo quasi integralmente la Commissione della banca (quattro membri su cinque). In particolare furono eliminate le persone più impegnate nella riforma e che avrebbero dovuto garantire la continuità. Alla testa del Consiglio di amministrazione arrivarono persone talora inesperte, talora scarsamente motivate.

Questa operazione fu compiuta in aperta violazione delle direttive della Commissione federale delle banche, che raccomanda di garantire sempre la continuità nella gestione di qualsiasi banca.

Da questa sciagurata decisione sono derivate conseguenze di vario tipo e tutte assai negative:

- l'implementazione della riforma è stata assai più difficoltosa e costosa;
- diversi episodi di cattiva gestione non sono stati individuati per tempo e hanno causato a BancaStato e ai cittadini ticinesi delle perdite per svariate decine di milioni;
- il messaggio per la revisione della legge è stato presentato in ritardo e assai raffazzonato, costringendo la Commissione della gestione a un lungo e faticoso lavoro di messa a punto.

La Commissione della gestione e delle finanze pur tra mille difficoltà e sottoposta alle pressioni di una dirigenza più preoccupata del proprio potere e delle sue beghe con Tuto Rossi, che dell'interesse della banca, ha fatto un buon lavoro e a un certo punto era arrivata a conclusioni molto interessanti. Poi non ha avuto il coraggio di andare fino in fondo e a fatto una marcia indietro non molto dignitosa, lasciando alcune riforme a metà strada senza alcun valido motivo e con probabili pesanti conseguenze.

Lo scopo di questo rapporto di minoranza è dunque di completare quello di maggioranza con alcuni emendamenti indispensabili al buon funzionamento della riforma.

2. COMMENTO ALLE PROPOSTE DI EMENDAMENTO

Art. 3a - Per un mandato pubblico veramente pubblico

BancaStato beneficia della garanzia del Cantone per i suoi impegni. Tale garanzia è di fondamentale importanza e, come indicato dal direttor Barbuscia alla Commissione della gestione e delle finanze, senza di essa BancaStato non riuscirebbe a essere concorrenziale sul mercato.

Contropartita della garanzia dello Stato è l'obbligo di un accresciuto impegno a sostegno dell'economia cantonale.

Tale obbligo è definito in modo del tutto generale dall'art. 3 della Legge. Esso deve però essere concretizzato in un documento chiamato mandato pubblico. Un mandato è un contratto con il quale il mandatario (BancaStato) si impegna a adempiere alcune richieste del mandante (lo Stato).

La particolare natura di questo rapporto impone che non sia il mandante a elaborare il documento ma il mandatario che deve formulare allo Stato un'offerta, che deve però accettarla.

Il mandato pubblico di BancaStato è di interesse generale per tutta l'economia del Cantone, la sua elaborazione non può perciò essere lasciata a pochi tecnocrati ma deve comportare una consultazione sufficientemente ampia degli interessi cantonali (art. 3a cpv. 2). Questo anche in considerazione del fatto che BancaStato intende utilizzarlo come uno strumento di marketing e un elemento di concorrenzialità.

È perciò del tutto inimmaginabile che, come pretende il rapporto di maggioranza, su sciagurato suggerimento della Banca, che il mandato pubblico sia un documento puramente interno. Detentore del mandato pubblico, che non ha niente a che vedere con le strategie commerciali e il segreto bancario, è il Gran Consiglio, che deve dunque approvarlo.

Del resto, non si capisce come il Gran Consiglio potrebbe controllare, tramite la Commissione di controllo, e discutere un rapporto che nemmeno conosce.

La difesa del carattere pubblico della Banca passa dalla sua modernizzazione e dall'implementazione di strutture chiare, coerenti e trasparenti.

La soluzione elaborata da BancaStato, su mandato della Commissione della gestione, è imprecisa e incompleta e sembra piuttosto un esercizio gattopardesco per assicurare che nulla cambi.

Le procedure di approvazione del mandato pubblico devono dunque essere chiare e precise, rispettose delle competenze istituzionali e della logica.

Il mandato pubblico non deve poi essere una foglia di fico, uno specchietto per le allodole e uno strumento per farsi belli con i clienti. Deve quindi essere periodicamente rivisto ogni qualvolta necessario ma almeno una volta ogni quattro anni.

Art. 4 cpv. 2 e 3 - Per una garanzia non speculativa

La garanzia dello Stato è un elemento di fondamentale importanza per BancaStato anche se fortunatamente non è mai diventata effettiva. L'esperienza degli ultimi due anni consiglia però prudenza e di escludere dalla garanzia dello Stato talune operazioni troppo rischiose.

Art. 10 - Per una corretta informazione al Consiglio di Stato e al Gran consiglio

Attualmente il regolamento d'esercizio deve essere ratificato dal Consiglio di Stato. È senz'altro opportuno abolire questo obbligo. Tuttavia deve essere mantenuta l'informazione preventiva a governo e parlamento, tramite la sua commissione, che potranno se del caso fare delle osservazioni.

Art. 18 - Per chiare responsabilità e competenze dell'Ispettorato

La maggioranza della Commissione ha recepito la necessità di rendere l'ispettorato indipendente dalla Direzione, ma si è fermata a metà strada rinunciando a definirlo un organo, come avvenuto in tutti i sette cantoni che hanno recentemente rivisto la legge sulla loro Banca. Si tratta essenzialmente di accrescerne la responsabilità e conseguentemente anche il prestigio e l'autorevolezza. Le perdite subite dalla Banca negli anni 2000-2001 sono da ricondurre anche alla insufficienza dell'ispettorato che non è stato ascoltato e non è stato capace di farsi ascoltare. È dunque giusto che l'ispettorato abbia a dover rispondere del suo agire come un organo, ciò che gli darà la possibilità di farsi ascoltare in modo più autorevole.

Art. 21 - Per nomine chiare e trasparenti

In tutti i Cantoni, a esclusione di Neuchâtel, il Consiglio di Amministrazione è nominato dal Gran Consiglio. Il Gran Consiglio è il responsabile ultimo dell'approvazione dei conti della Banca e della vigilanza sulla stessa. Il Consiglio di Stato ha soltanto dei compiti di preavviso, ma non ha nessun potere decisionale e conseguenti responsabilità. Non si vede perché il Gran Consiglio dovrebbe assumersi queste responsabilità senza avere alcuna concreta possibilità di intervento sulle persone incaricate di gestire la banca. Per ragioni organizzative è opportuno che la nomina avvenga in blocco come per l'EOC. Il discorso va naturalmente oltre BancaStato e investe tutte le aziende pubbliche, alle quali lo Stato sta delegando sempre più competenze. Se non vi sono dei meccanismi che assicurino concretamente il controllo pubblico e la trasparenza, non vi sarà alcuna differenza con le aziende privatizzate e anche BancaStato finirà per essere gestita come la POSTA o le Swisscom. Non può essere che il titolare del mandato pubblico che nomina gli amministratori. Le obiezioni sollevate contro questo trasferimento di competenze sono del tutto pretestuose. Intanto non si vede perché un sistema che funziona in tutti gli altri Cantoni non dovrebbe funzionare in Ticino. Il Gran Consiglio ha dimostrato di sapere gestire più che dignitosamente nomine altrettanto delicate come quelle dei magistrati. D'altra parte lo stesso Consiglio di Stato è incorso in vari incidenti nelle nomine di sua competenza.

Fa inoltre un po' specie che dopo le recenti discussioni sulla nuova Legge sul Gran Consiglio, faticosamente approvata, alla prima occasione la maggioranza della Commissione della gestione si schieri senza nessun valido motivo per la riduzione delle competenze del Parlamento, mentre che contemporaneamente la Commissione legislazione va in direzione opposta per l'ACR.

Art. 45 - Perché non vinca il gattopardo

La riduzione del numero dei membri del Consiglio di amministrazione era già stata proposta dal CdA in carica fino al 1999 e sostenuta dalla Commissione federale delle banche. Il Consiglio di Stato non vi aveva però dato seguito probabilmente per non turbare gli equilibri di potere non ancora consolidati dopo il "golpe" del giugno 1999. Dopo lo scoppio del caso Tuto Rossi e degli altri "incidenti" del 2001 è però stato evidente a tutti che bisognava dotare BancaStato di strutture più moderne. Non soltanto ma il fatto che negli ultimi due anni il Consiglio di amministrazione sia stato coinvolto in innumerevoli polemiche ne ha logorato l'immagine in modo irrimediabile. Il Gran Consiglio non deve sostituirsi alla Magistratura ma deve preoccuparsi del bene e dell'immagine della Banca, che possano dedicarsi alla gestione della Banca stessa delegando a magistrati e avvocati la soluzione dei problemi del passato. Solo dei segnali forti - una nuova legge e un nuovo

Consiglio d'amministrazione - possono rinnovare realmente l'immagine della Banca e ristabilire la fiducia nella stessa.

La Commissione federale delle Banche ma anche la logica e il buon senso chiedono che in occasione del rinnovo di un CdA sia garantita una certa continuità. Ma ciò può essere benissimo ottenuto con il permanere di due membri. Se invece alla fine dell'esercizio il nuovo Consiglio dovesse essere composto da una maggioranza di uscenti non si potrebbe che concludere che ha vinto il Gattopardo e che tutto è cambiato perché tutto rimanga uguale e l'immagine di BancaStato sarebbe irrimediabilmente compromessa.

II.

In una sua lettera la Commissione federale delle Banche ha precisato, che il nuovo regolamento d'esercizio deve entrare in vigore contemporaneamente alla riforma della legge. Tale fatto deve dunque essere accertato preliminarmente dal Consiglio di Stato.

3. CONCLUSIONI

Le proposte di questo rapporto hanno per scopo di completare la riforma e di renderla realmente efficace nell'interesse primo di BancaStato e dei ticinesi tutti. Una riforma monca sarebbe insufficiente e impedirebbe a BancaStato di svolgere al meglio il suo compito di servizio pubblico.

La minoranza della Commissione invita dunque il Parlamento ad avere il coraggio di completare la riforma approvando gli allegati emendamenti.

* * * * *

A conclusione delle considerazioni esposte, la minoranza della Commissione della gestione invita quindi il Gran Consiglio ad approvare il testo di legge allegato al rapporto di maggioranza ma solo con gli emendamenti qui proposti.

Per la minoranza della Commissione gestione e finanze:

Luciano Poli, relatore
Michele Foletti

EMENDAMENTI PROPOSTI DAL RAPPORTO DI MINORANZA

LEGGE

sulla Banca dello Stato del Cantone Ticino del 25 ottobre 1988; modifica

Art. 3a

Mandato pubblico

¹Il mandato pubblico è un documento che definisce gli obiettivi generali e specifici perseguiti a medio termine dalla Banca per favorire lo sviluppo dell'economia cantonale, gli strumenti utilizzati a tal fine e le priorità di intervento.

²Esso è formalizzato in un documento elaborato dal Consiglio di amministrazione, sentiti il Consiglio di Stato, la Commissione della gestione e delle finanze del Gran Consiglio, la Commissione di controllo del mandato pubblico e i partners sociali.

³Il documento è trasmesso al Consiglio di stato e al Gran Consiglio che lo approva con un unico voto in occasione del primo esame dei conti successivo.

⁴Il contenuto del mandato pubblico è verificato e aggiornato almeno una volta ogni quattro anni.

⁵L'adempimento del mandato pubblico viene annualmente verificato dalla Commissione del controllo del mandato pubblico.

Art. 4

Garanzia dello Stato

¹Lo Stato risponde di tutti gli impegni della Banca non coperti dai mezzi propri.

²La garanzia dello Stato non copre l'attività svolta con prodotti derivati sul conto "nostro".

³È vietato alla Banca dello Stato di utilizzare la garanzia dello Stato per operazioni all'estero non garantite in Svizzera.

Art. 10

Regolamenti

¹Il Consiglio di amministrazione emana i regolamenti di applicazione della presente legge.

²Prima di adottare definitivamente il regolamento d'esercizio lo sottopone in visione al Consiglio di Stato e alla Commissione della gestione e delle finanze del Gran Consiglio.

Art. 18

Organi

Gli organi della Banca sono:

- a) il Consiglio di amministrazione;
- b) la Direzione Generale;
- c) l'Ispettorato

Art. 21

Nomina, durata e rinnovo della carica

¹Il membri del Consiglio di amministrazione sono nominati **dal Gran Consiglio su proposta del Consiglio di Stato.**

²Stanno in carica 3 anni, con scadenza il 30 giugno. I membri uscenti sono rieleggibili.

³I membri del Consiglio di amministrazione si rinnovano per un terzo ogni anno. A scadenze annuali il Consiglio di Stato rinnova, rispettivamente due, due e tre mandati.

⁴Verificandosi una vacanza tra i membri del Consiglio di amministrazione, **si** provvede all'elezione complementare. Il periodo di nomina dell'eletto coincide con quello del suo predecessore.

Art. 45

Norma transitoria

¹Il 30 giugno decadono tutti i mandati dei membri, del Consiglio di amministrazione.

²I mandati a partire dal 10 luglio 2003 vengono attribuiti con scadenza differenziata nel modo seguente:

- a) 2 mandati per la durata di 1 anno fino al 30 giugno 2004
- b) 2 mandati per la durata di 2 anni fino al 30 giugno 2005
- c) 2 mandati per la durata di 3 anni fino al 30 giugno 2006.

³**Nel nuovo Consiglio potranno essere nominati al massimo due membri del Consiglio uscente.**

⁴Successivamente i mandati vengono attribuiti in base all'art. 21.

II. - Norma transitoria

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino.

Il Consiglio di Stato ne fissa l'entrata in vigore, **dopo aver accertato che il Consiglio di amministrazione abbia provveduto a elaborare il regolamento d'esercizio.**

L'entrata in vigore del nuovo art. 12 è subordinata alla presentazione al Consiglio di Stato ed alla Commissione della gestione e delle finanze di un'attestazione circa l'adeguatezza del sistema informatico.